

Avv. Silvia Piazzolla
Patrocinante in Cassazione
Largo Mario Cosmai n. 3 - 76011 Bisceglie (BT) - cell. 328 9027672
avv.silviapiazzolla@gmail.com
avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI

RICORSO EX ARTT. 66 ss. CCII CON RICHIESTA DI MISURE

PROTETTIVE EX ART. 70 CO.4 CCII

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI FAMILIARE

su **Relazione positiva del Gestore della Crisi Avv. Daniele Di Bisceglie**
nominato dall'O.C.C. Segretariato Sociale Cittadino Indifeso di Canosa

Per **SANTAROSA Giuseppe**, c.f. SNTGPP81D22A669J, nato a Barletta (BT) il 22/04/1981 e **MANOSPERTI Michela Arcangela**, c.f. MNSMHL81S49A669A, nata a Barletta (BA) il 9/11/1981, entrambi ivi residenti alla via [REDACTED] (cfr. all.1_carta identità e codice fiscale Santarosa Giuseppe; all.2_carta identità e codice fiscale Manosperti Michela Arcangela; all. 3_certificato contestuale stato di famiglia e residenza), rappresentati e difesi dall'**Avv. M.Silvia Piazzolla** (PPZMSL69M43E946B), giusta mandato allegato al presente atto (cfr. all.4_procura Santarosa; all.5_procura Manosperti) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Bisceglie al Largo M. Cosmai n.3, indirizzo pec: *avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it* al quale si dichiara di voler ricevere ogni notifica e/o comunicazione giusta sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n.10143/12

PREMESSO

- gli istanti sono **coniugati** in regime di [REDACTED] (cfr.all.6_estratto per riassunto atto di matrimonio). Dall'unione sono **nati** in data [REDACTED] Santarosa **Rocco** ed in data [REDACTED] Santarosa **Giorgia**;
- gli istanti versano in uno «stato di sovraindebitamento» qualificato dal CCII art.1 come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso



di crisi o insolvenza”, intendendosi per «crisi» “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per «insolvenza» “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;

- la **debitoria complessiva maturata dagli istanti** è pari ad € 179.073,12 s.e.& o. (come accertata dalla istruttoria del gestore della crisi_cfr riscontro creditori gestore); afferisce a posizioni debitorie contratte per esigenze del nucleo familiare composto dai coniugi e due figli minori.

In particolare, trattasi:

- quanto ad € 36.229,08, di debitoria (comune ai coniugi) in favore di **ALTEA SPV S.r.l.**, in virtù di un mutuo ipotecario fondiario di originari € 170.597,54, concesso ai coniugi da Unicredit spa con atto a rogito Notaio Lorusso Carlo di Trani del 11/10/2018. In virtù di tale mutuo veniva iscritta ipoteca sull’immobile sito a Barletta alla via Tatò n. 9 di proprietà degli istanti per ½ ciascuno. La società è **intervenuta** in data 11/07/2025 nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani **RGE 198/2022**, Giudice Pastore, prossima udienza 1/10/2026, nell’ambito della quale è stata autorizzata la **vendita che si terrà il giorno 27/05/2026** (Credito ipotecario);
- quanto ad € 1.851,77, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **REGIONE PUGLIA**, a titolo di tassa automobilistica regionale (credito privilegiato ex artt. 2758,2749 e 2778 n. 7 c.c.);
- quanto ad € 6.089,90, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **INTESA SAN PAOLO**, di cui € 6.061,28 per debito residuo in linea capitale ed € 28,62 per rateo interessi sul capitale relativo a contratto di prestito personale n. 21827856 erogato in data 11/10/23 per l’originario importo di € 7.050,00 e con scadenza 1/10/2023 (credito chirografario) (cfr. all.7);



- quanto ad € **43.038,00**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **IBL BANCA s.p.a.**, derivante da rapporto finanziario contro cessione/delega del quinto (credito chirografario) (cfr. all.ti 8 e 9),
- quanto ad € **2.704,08**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore del **COMUNE DI BARLETTA** per tributi (credito con privilegio mobiliare);
- quanto ad € **520,85**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore del **COMUNE DI BARLETTA (Polizia Locale)** derivante da verbale di accertata violazione al CdS (verbale 23328/2021, verbale 20976/21, verbale 84170/25, verbale 31649/25, non oblati, divenuti titolo esecutivo ed inviati all'Agenzia Entrate Riscossione per riscossione coatta tributi (credito con privilegio mobiliare);
- quanto ad € **3.268,20**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **Agenzia Entrate Riscossione**, di cui € 2.285,41 in privilegio ed € 982,70 in chirografo;
- quanto ad € **60.379,21**, di debito di Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela in favore di **KRUK Investimenti srl** (ex AXACTOR ITALY S.P.A. in qualità di cessionaria dei crediti vantati da AGOS DUCATO spa, in virtù di d.i. n.1145/2023 del 26/10/2023 – RG 2551/2023 del Tribunale di Trani con cui veniva ingiunto ai coniugi Santarosa- Manosperti di pagare in solido la somma di € 53.543,50 oltre interessi e spese della procedura. Pende procedura di **pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Trani RGE 767/2024, Giudice Binetti, sospesa alla udienza 6/05/2026** (credito chirografario) (cfr. all.10_provvedimento sospensione);
- quanto ad € **24.992,05**, di debito di Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela in favore di **COSEDIL di Giuseppe Prascina & co. sas**, in virtù di d.i. provvisoriamente esecutivo n. 973/2022 del 14/07/2022 del Tribunale di Trani, con cui veniva ingiunto ai coniugi Santarosa- Manosperti di pagare in solido la somma di 27.305,97, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura (credito chirografario). Il creditore ha promosso procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani **RGE 198/2022**, Giudice



Pastore, prossima udienza 1/10/2026, nell'ambito della quale è stata autorizzata la **vendita che si terrà il giorno 27/05/2026**. Verranno in seguito riportate le singole masse passive (e attive) di Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela;

(cfr. riscontro creditori fascicolo gestore crisi)

- ai fini della procedura de qua gli istanti sono in ogni caso "debitori";
- gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, sono consumatori e non hanno assunto altri obblighi se non quelli relativi ai bisogni della famiglia;
- non hanno mai fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 14/2019;
- non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- sono in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

In ragione della critica situazione finanziaria che si è venuta a determinare, gli istanti come in atti rappresentati e difesi, con l'Avv. Silvia Piazzolla, presentano all'Ill.mo Presidente, ricorso per:

1. omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 70 d.l. 14/2019;
2. richiesta di **misure protettive** atteso che il creditore COSEDIL di Giuseppe Prascina & co. ha promosso procedura esecutiva immobiliare ove è intervenuta ALTEA SPV S.r.l., innanzi al Tribunale di Trani **RGE 198/2022**, Giudice Valeriani, prossima udienza 1/10/2026, nell'ambito della quale è stata autorizzata la **vendita che si terrà il giorno 27/05/2026**.

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento degli istanti ed hanno consentito all'OCC di analizzare al meglio la meritevolezza degli stessi al fine di valutare, con cognizione di causa, in merito all'auspicata omologa del piano di ristrutturazione del debito in oggi proposto.

Tanto premesso il ricorrente formula la proposta che segue.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

- ATTIVITÀ DEI RICORRENTI

Il sig. **Santarosa Giuseppe** è **carabiniere forestale c/o Arma dei Carabinieri di Roma, dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa**, sede Andria, arruolato a far data dal 3/01/2001 con la qualifica di “appuntato scelto qualifica speciale” (cfr. all.11_Buste paga da gennaio ad aprile 2026) e percepisce uno stipendio medio di c.ca **€ 2.234,77 al lordo delle trattenute gravanti attualmente sullo stesso pari ad € 1.064,01** (€ 399,00 per cessione del V in favore di IBL Banca, € 398,50 delega di pagamento in favore di IBL Banca, € 266,51 per accantonamento pignoramento presso terzi), **ovvero c.ca € 1.170,76 al netto delle trattenute** (cfr. all.ti 12-15_C.U. 2023,2024,2025,2025; all.ti 16-18_Mod. 730/2022, Mod. 730/203 e Mod. 730/2024).

La sig.ra **Manosperti Michela Arcangela** è **casalinga**.

- NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER VIVERE

Il nucleo familiare del sig. Santarosa è composto dagli istanti, coniugi, e da due figli minori: Santarosa Rocco nato in data [REDACTED] e Santarosa Giorgia nata in data [REDACTED].

Le spese mensili del nucleo familiare sono le seguenti (cfr. elenco spese allegato alla istanza di nomina gestore; all.19_tabella e 19a_spese condominio; all.19b_spese Eni):

Voce di spesa	Frequenza	Importo
Spese per vitto	Mensile	600,00
Spese per abbigliamento, igiene casa e persona	Mensile	200,00
Spese condominiali e acqua	Mensile	120,00
Spese per luce, gas	Mensile	150,00



Spese telefoniche	Mensile	22,00
Assicurazione veicolo	Mensile	100,00
Tassa automobilistica	Mensile	24,75
Spese per auto (carburante)	Mensile	200,00
TARI	Mensile	50,00
Spese varie (medicine, terapie..)	Mensile	150,00
	TOTALE	1.616,75

- ATTIVO PATRIMONIALE

Gli istanti sono cointestatari della **abitazione familiare** (cfr. all. 20_Perizia Ing. la Forgia RGE 198/2022 sita in Barletta (BT) alla via [REDACTED] in catasto Fabbricati del comune di Barletta al foglio [REDACTED] particella [REDACTED], sub [REDACTED] cat. A/3, Rendita catastale € 606,84, del valore stimato con perizia dell'Ing. La Forgia nel procedimento di pignoramento immobiliare RGE 198/2022 in € **174.125,08** come **base d'asta, € 130.593,81 offerta minima**. Il Santarosa è inoltre proprietario per la quota di 1/6 insieme alla madre Saponara Maria (4/6) e alla sorella Santarosa Rosa (1/6) di un immobile con annesso box in Barletta, a seguito della successione del padre defunto, del valore di € 27.500,00, in uso alla madre (all.20a_visura catastale; 20b_visura ipotecaria Santarosa; all.20c_visura ipotecaria Manosperti; all.20d_perizia Geom. Zagaria).

Quanto ai beni mobili registrati, risulta intestato al Santarosa Giuseppe l'autovettura Nissan Qashqai targata [REDACTED], immatricolata nel 2012 il cui valore è pari ad € 3.000,00 e una Citroen targata [REDACTED], immatricolata nel 2002 priva di valore commerciale (cfr. all.21_PRA Santarosa; all.22_libretto EN985ED; all.23_libretto CE099JK).

Alla sig.ra Manosperti Michela Arcangela non risulta intestato alcun bene mobile registrato (cfr. all.24_Pra Manosperti).



Di seguito tabelle esplicative separate:

PATRIMONIO SANTAROSA	
PATRIMONIO IMMOBILIARE	VALORE
1/2 Abitazione familiare Via [REDACTED] Barletta	€ 87.062,54
1/6 abitazione via [REDACTED] Barletta in uso alla madre Saponara Maria	€ 27.500,00
PATRIMONIO MOBILIARE	
AUTOVETTURA TARGATA [REDACTED]	€ 3.000,00
PATRIMONIO FINANZIARIO	
Banca Intesa San Paolo [REDACTED] (cointestato)	€-3,95
[REDACTED]	€500,00
VALORE PATRIMONIO	€ 114.562,54

PATRIMONIO MANOSPERTI	
PATRIMONIO IMMOBILIARE	VALORE
1/2 Abitazione Via [REDACTED] Barletta	€ 87.062,54
PATRIMONIO MOBILIARE	
x	x
PATRIMONIO FINANZIARIO	
Banca Intesa San Paolo [REDACTED] (cointestato)	€-3,95
Carta [REDACTED]	€3,20
VALORE PATRIMONIO	€ 87.061,79

Patrimonio Santarosa: € 114.562,54

Patrimonio Manosperti: € 87.061,79

Patrimonio totale: € 201.624,33

**- REDDITO DISPONIBILE SANTAROSA - MANOSPERTI
DEDOTTO IL FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO**

Il reddito disponibile del nucleo familiare (Santarosa unico percettore di reddito) al lordo delle trattenute mensili è pari a c.ca € 2.234,77 (calcolato su media buste paga gennaio - aprile 2026). Dedotte le spese del nucleo pari ad € 1.616,75, residua c.ca € 600,00 al mese che il Santarosa mette a disposizione della procedura (€ 600,00 x 144 rate -12 anni-, per un totale di € 86.400,00), come meglio si articolerà di seguito.



REDDITO DISPONIBILE AL NETTO DEL FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO	
REDDITO MEDIO MENSILE 2025	€ 2.234,77
CAPACITA' FINANZIARIA MENSILE 2025	€ 2.234,77
TOTALE SPESE NUCLEO FAMILIARE PERRONE	€ 1.616,
REDDITO DISPONIBILE PERRONE AL NETTO DEL FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO	€ 618,02

- **ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Gli istanti negli ultimi cinque anni non hanno posto in essere atti dispositivi del patrimonio.

- **IL PASSIVO E LA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA
DEGLI ISTANTI**

La debitoria complessiva maturata dagli istanti è pari ad € 179.073,12 s.e.& o. ed afferisce a posizioni debitorie contratte per esigenze del nucleo familiare composto dai coniugi e due figli minori.

Trattasi:

- quanto ad € **36.229,08**, di debitoria (comune ai coniugi) in favore di **ALTEA SPV S.r.l.**, in virtù di un mutuo ipotecario fondiario di originari € 170.597,54, concesso ai coniugi da Unicredit spa con atto a rogito Notaio Lorusso Carlo di Trani de [REDACTED]. In virtù di tale mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile sito a Barletta alla via [REDACTED] di proprietà degli istanti per ½ ciascuno. La società è **intervenuta** in data 11/07/2025 nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani **RGE 198/2022**, Giudice Pastore, prossima udienza 1/10/2026, nell'ambito della quale è stata autorizzata la vendita che si terrà il giorno 27/05/2026 (Credito ipotecario);



- quanto ad € **1.851,77**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **REGIONE PUGLIA**, a titolo di tassa automobilistica regionale (credito privilegiato ex artt. 2758,2749 e 2778 n. 7 c.c.);
- quanto ad € **6.089,90**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **INTESA SAN PAOLO**, di cui € 6.061,28 per debito residuo in linea capitale ed € 28,62 per rateo interessi sul capitale relativo a contratto di prestito personale n. 21827856 erogato in data 11/10/23 per l'originario importo di € 7.050,00 e con scadenza 1/10/2023 (credito chirografario) (cfr. all.7);
- quanto ad € **43.038,00**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **IBL BANCA s.p.a.**, derivante da rapporto finanziario contro cessione/delega del quinto (credito chirografario) (cfr. all.ti 8 e 9),
- quanto ad € **2.704,08**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore del **COMUNE DI BARLETTA** per tributi (credito con privilegio mobiliare);
- quanto ad € **520,85**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore del **COMUNE DI BARLETTA (Polizia Locale)** derivante da verbale di accertata violazione al CdS (verbale 23328/2021, verbale 20976/21, verbale 84170/25, verbale 31649/25, non oblati, divenuti titolo esecutivo ed inviati all'Agenzia Entrate Riscossione per riscossione coatta tributi (credito con privilegio mobiliare);
- quanto ad € **3.268,20**, di debitoria di Santarosa Giuseppe in favore di **Agenzia Entrate Riscossione**, di cui € 2.285,41 in privilegio ed € 982,70 in chirografo;
- quanto ad € **60.379,21**, di debito di Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela in favore di **KRUK Investimenti srl** (ex AXACTOR ITALY S.P.A. in qualità di cessionaria dei crediti vantati da AGOS DUCATO spa, in virtù di d.i. n.1145/2023 del 26/10/2023 – RG 2551/2023 del Tribunale di Trani con cui veniva ingiunto ai coniugi Santarosa- Manosperti di pagare in solido la somma di € 53.543,50 oltre



interessi e spese della procedura. Pende procedura di **pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Trani RGE 767/2024, Giudice Binetti, sospesa alla udienza 6/05/2026** (credito chirografario) (cfr. all.10_provvedimento sospensione);

- quanto ad € **24.992,05**, di debito di Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela in favore di **COSEDIL di Giuseppe Prascina & co. sas**, in virtù di d.i. provvisoriamente esecutivo n. 973/2022 del 14/07/2022 del Tribunale di Trani, con cui veniva ingiunto ai coniugi Santarosa-Manosperti di pagare in solido la somma di 27.305,97, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura (credito chirografario). Il creditore ha promosso procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani **RGE 198/2022**, Giudice Pastore, prossima udienza 1/10/2026, nell'ambito della quale è stata autorizzata la **vendita che si terrà il giorno 27/05/2026.**

La situazione debitoria riferita agli istanti evidenzia quindi un debito complessivo di € **179.074,12** di cui

A) SANTAROSA

- € 118.272,96 di cui
- Privilegio ipotecario € 18.114,54
- Privilegio mobiliare € 7.362,11
- Chirografo € 92.796,31

B) MANOSPerti

- € 60.800,16 di cui
- Privilegio ipotecario € 18.114,54
- Chirografo € 42.685,62

A questi **si aggiungono** in prededuzione il credito dell'OCC per € 5.147,87 (comprensivo di iva) da corrispondere nel piano, e il credito dell'advisor avv. Silvia Piazzolla nella misura del 75% del pattuito in privilegio generale



mobiliare ex art. 2752 bis n. 2 c.c. per € 6.325,64, per un totale complessivo di € 190.544,65.

Di seguito tabelle esplicative separate:

SITUAZIONE DEBITORIA SANTAROSA Giuseppe			
CREDITORE	DEBITI RIDETERM INATI DAL GESTORE	GRADO DI PRIVILEGIO	PEC
OCC CANOSA	2.573,93	PREDEDUZIONE	cittadinoindifeso@pec.it
Totale debiti prededuzione	2.573,93		
ALTEA SPV SRL	18.114,54	PRIVILEGIO IPOTECARIO	alteasv.ri@actaliscertymail.it francesco.fera@ordineavvgenova.it
Totale debiti con privilegio ipotecario	18.114,54		
ADVISOR AVV. PIAZZOLLA	3.162,82	PRIVILEGIO ex art. 2751 II co. n. 2 CC	avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it
Totale debiti con privilegio gen. mob. ex art. 2751 II co. n. 2 CC	3.162,82		
ADER	2.285,41	PRIV. MOB.	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it
REGIONE PUGLIA	1.851,77	PRIV. MOB.	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it
COMUNE BARLETTA TRIBUTI	2.704,08	PRIV. MOB.	tributi@cert.comune.barletta.bt.it
COMUNE BARLETTA POLIZIA LOCALE	520,85	PRIV. MOB.	dirigente.poliziamunicipale@cert.comune.bt.it ufficio.verbali@cert.comune.barletta.bt.it
Totale debiti con privilegio gen. mob.	7.362,11		
INTESA SAN PAOLO	6.089,90	CHIROGRAFO	info@pec.intesasanpaolo.com
IBL BANCA	43.038,00	CHIROGRAFO	ufficiorecuperogiudiziale@pec.iblbanca.it
AXACTOR	30.189,60	CHIROGRAFO	contenzioso@pec.axactoritalyspa.com
ADER	982,79	CHIROGRAFO	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it
COSEDIL di G. Prascina & co.	12.496,02	CHIROGRAFO	avv.savasta@legalmail.it
Totale debiti chirografari	92.796,31		
Totale debiti	124.009,71		



SITUAZIONE DEBITORIA Manosperti Michela Arcangela			
CREDITORE	DEBITI RIDETERM INATI DAL GESTORE	GRADO DI PRIVILEGIO	PEC
OCC CANOSA	2.573,93	PREDEDUZIONE	cittadinoindifeso@pec.it
Totale debiti prededuzione	2.573,93		
ALTEA SPV SRL	18.114,54	PRIVILEGIO IPOTECARIO	alteaspv.ri@actaliscertymail.it francesco.fera@ordineavvgenova.it
Totale debiti con privilegio ipotecario	18.114,54		
ADVISOR AVV. PIAZZOLLA	3.162,82	PRIVILEGIO ex art. 2751 II co. n. 2 CC	avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it
Totale debiti con privilegio gen. mob. ex art. 2751 II co. n. 2 CC	3.162,82		
AXACTOR	30.189,60	CHIROGRAFO	contenzioso@pec.axactoritalyspa.com
COSEDIL di G. Prascina & co.	12.496,02	CHIROGRAFO	avv.savasta@legalmail.it
Totale debiti chirografari	42.685,62		
Totale debiti	66.536,91		

TABELLA CREDITORI

CREDITORE	DEBITI	GRADO DI PRIVILEGIO	PEC
OCC CANOSA	5.145,87	PREDEDUZIONE	cittadinoindifeso@pec.it
Totale debiti prededuzione	5.145,87		
ALTEA SPV SRL	36.229,08	PRIVILEGIO IPOTECARIO	alteaspv.ri@actaliscertymail.it francesco.fera@ordineavvgenova.it
Totale debiti con privilegio ipotecario	36.229,08		
ADVISOR AVV. PIAZZOLLA	6.325,64	PRIVILEGIO ex art. 2751 II co. n. 2 CC	avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it
Totale debiti con privilegio gen. mob. ex art. 2751 II co. n. 2 CC	6.325,64		
ADER	2.285,41	PRIV. MOB.	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it
REGIONE PUGLIA	1.851,77	PRIV. MOB.	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it



COMUNE BARLETTA TRIBUTI	2.704,08	PRIV. MOB.	tributi@cert.comune.barletta.bt.it
COMUNE BARLETTA POLIZIA LOCALE	520,85	PRIV. MOB.	dirigente.poliziamunicipale@cert.comune.bt.it ufficio.verbali@cert.comune.barletta.bt.it
Totale debiti con privilegio gen. mob.	7.362,11		
INTESA SAN PAOLO	6.089,90	CHIROGRAFO	info@pec.intesasanpaolo.com
IBL BANCA	43.038,00	CHIROGRAFO	ufficiorecuperogiudiziale@pec.iblbanca.it
AXACTOR	60.379,21	CHIROGRAFO	contenzioso@pec.axactoritalyspa.com
ADER	982,79	CHIROGRAFO	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it
COSEDIL di G. Prascina & co.	24.992,05	CHIROGRAFO	avv.savasta@legalmail.it
Totale debiti chirografari	135.481,95		
Totale debiti	190.544,65		

**- LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA
 IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE
 VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

I coniugi Santarosa-Manosperti contraevano matrimonio nel 2008. Acquistavano nello stesso anno la casa familiare in Barletta alla via [REDACTED] [REDACTED] con un mutuo Banco di Napoli. Entrambi i coniugi lavoravano: il Santarosa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la Manosperti part time in una confezione, sino all'anno 2010.

Nell'anno [REDACTED] nasce il primo figlio Rocco [REDACTED] e nel [REDACTED] la seconda Giorgia [REDACTED]. Nel 2018 viene venduta la casa perché troppo piccola per le esigenze del nucleo familiare allargatosi con la nascita dei due figli. Nel contempo i coniugi si iscrivono ad una cooperativa per l'acquisto di un immobile più grande accedendo già nel 2017 a un finanziamento Agos di € 54.000,00 (netto circa € 32.000,00) con rata di € 636,00 per poter entrare nella cooperativa. Dopo circa 6 mesi dalla iscrizione nella cooperativa e visti i tempi



molto lunghi per accedere all'immobile, i coniugi decidono di uscire dalla cooperativa. A luglio 2018 i coniugi trovano un immobile da comprare in Barletta alla via Tatò n. 9; decidono di acquistarlo alla cifra di € 197.000,00 compresa iva, accendendo un mutuo Unicredit di € 152.000,00 netti oltre a cambiali per € 45.000,00 al costruttore. Incominciano i lavori e la famiglia entra in casa a marzo 2019, pagando nel contempo anche un "affitto" (c.ca € 450,00) per 8 mesi all'acquirente della casa che avevano venduto, per poter rimanere sino alla consegna della nuova casa. Nel 2017 in occasione dell'acquisto della casa, si crea l'indebitamento per far fronte alle spese, attraverso finanziamenti che comportavano il pagamento di numerose rate, oltre alla rata mensile del mutuo della casa in via [REDACTED] per € 636,00:

- € 70,00 carta di credito Agos (Axactor)
- € 639,00 prestito Agos (Axactor);
- € 150,00 carta credito Compass (Kruk);
- € 164,00 prestito Compass (posizione chiusa);
- € 150,00 (fido € 3.000 Banco di Napoli) (posizione chiusa);
- € 85,00 (prestito banco di Napoli € 5.000);
- € 189,00 prestito CASSA MUTUA (posizione chiusa);

Per far fronte a tali situazioni il Santarosa ha impegnato la busta paga con cessioni e delega. Alcune posizioni sono state chiuse, altre, nella difficoltà economica sono ricomprese in questo piano.

L'acquisto della casa in via [REDACTED] a Barletta ha comportato uno "scombussolamento" familiare: lavori da fare, acquisto mobili, rate già in essere hanno portato il nucleo in una situazione insostenibile con un solo stipendio.

Il Santarosa ha onorato parte delle cambiali e parte del mutuo. La perdita del lavoro della Manosperti ha aggravato la situazione economica familiare rendendo quasi impossibile una vita dignitosa per la famiglia. Inoltre il Santarosa ha necessità di un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro presso il



Santissimo Salvatore ad Andria, poiché il suo posto di lavoro non è accessibile con i mezzi pubblici. Da ultimo, dopo il Covid i tassi di interesse sono vertiginosamente aumentati: nel rinnovo della cessione e delega IBL Banca, si è passati da un interesse del 3,5 al 7%. Dal 2015 il Santarosa è stato “attaccato” dalle finanziarie e da ultimo COSEDIL di Giuseppe Prascina & co (costruttore) con il pignoramento immobiliare in corso per cui è prevista la vendita il 27/05/2026. La buona fede del Santarosa e della Manosperti e i tanti sacrifici effettuati per l'esclusivo interesse della famiglia non sono bastati e il nucleo familiare sta cercando in tutti i modi di risollevarsi con la procedura de qua.

- VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

Appare tuttavia necessario precisare sin da subito, che i diversi istituti di credito hanno una rilevante responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019. Di talchè, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

I diversi prestiti erogati per far fronte alle esigenze familiari hanno creato notevoli disagi alle parti deboli del contratto, che si sono viste, nel giro di pochissimi anni, sovraindebitate.

Gli istituti eroganti mutuo e prestito avrebbero dovuto valutare il merito creditizio e valutare se il reddito residuo, al netto della rata, assicurasse ai coniugi un tenore di vita dignitoso (violazione dell'art. 69 c.3 CCI e dell'art. 124 bis del T.U.B.).

Dunque gli istituti di Credito eroganti hanno violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio ed in conformità all'art. 69 c. 2 D.L.



14/2019 ad essi è preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di auspicata omologa del piano del consumatore. Art 69, c.3 CCI: “l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013n. 159”.

Ed ancora l’art. 69 co. 2 D.L. 14/2019: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Entrambe le norme trovano spazio e applicazione nel caso di specie. Oggi gli istanti si rivolgono a Organismo nel tentativo di risolvere ogni situazione di sovra indebitamento.

Tale complessa situazione, aggravatasi nel corso degli ultimi anni, ha comportato la necessità di far ricorso al credito, considerando che l’unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare era rappresentato dallo stipendio del Santarosa, essendo la moglie casalinga.

Quando è stato erogato il mutuo, nel 2018, vi erano già prestito Agos (€ 639,00), prestito Compass (€ 164,00), prestito Cassa Mutua (€ 189,00); il mutuo prevedeva una rata di € 636,00 a fronte di una busta paga di c.ca € 1.440,00. Il reddito minimo disponibile non era congruo. **In ogni caso, come si vedrà, il piano riconosce la soddisfazione ai creditori privilegiati nella misura del 100% e del 20,22% ai chirografari.**

- PROPOSTA DI PIANO



Come da documentazione allegata, il Sig. Santarosa Giuseppe è regolarmente inquadrato come lavoratore dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, sede Andria, arruolato a far data dal 3/01/2001 con la qualifica di “appuntato scelto qualifica speciale” e percepisce uno **stipendio medio di c.ca € 2.234,77 al lordo delle trattenute** gravanti attualmente sullo stesso pari ad € 1.064,01 (€ 399,00 per cessione del V in favore di IBL Banca, € 398,50 delega di pagamento in favore di IBL Banca, € 266,51 per accantonamento pignoramento presso terzi), mentre la **Manosperti Michela Arcangela è casalinga.**

Il reddito disponibile del Santarosa, dedotto il fabbisogno familiare autocertificato è pari ad € 618,02.

Il presente piano verrà sostenuto esclusivamente dal Santarosa, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente piano è stato elaborato dal ricorrente con il preciso intento di:

- assicurare ai creditori tutti, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti assunti dal sovra indebitato, assicurando quindi un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dal D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modifiche.

In virtù di quanto sopra delineato e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, il debitore in coerenza al proprio reddito disponibile ed in piena sostenibilità, può garantire il pagamento di una **rata mensile pari ad euro 600,00** da mettere a disposizione dei creditori **per 12 mensilità per un totale di anni 12**, a partire dal mese successivo alla omologa del piano.

La somma messa a disposizione è pari ad **€ 86.400,00 in 144 rate da € 600,00 ciascuna.**



La debitoria è composta da debiti assistiti da privilegio ipotecario, privilegio generale mobiliare e da debiti chirografari.

Per il creditore ipotecario ALTEA SPV S.r.l è stata prevista una percentuale di soddisfazione pari al 100% (di cui € 34.178,38 per capitale ed € 2.050,70 per interessi fino al soddisfo), così come per il creditore con privilegio mobiliare (Regione Puglia, Comune di Barletta, ADER) il 100%; i creditori chirografari saranno soddisfatti con una percentuale del 23,13%.

Il compenso dell'OCC pari ad € 5.145,87 inclusa iva, in **prededuzione**, mentre le competenze dell'ADV in **privilegio generale mobiliare per il 75%** pari ad € 6.325,64.

La durata del piano è di anni 12 con 144 rate mensili di euro 600,00 ripartite tra i diversi creditori secondo il grado di privilegio, l'ammontare del proprio credito e la percentuale di soddisfacimento prevista.

La debitoria complessiva dei sigg.ri Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela quantificata in euro 179.073,05 alla data di presentazione del presente piano di ristrutturazione, ovvero € 190.544,65 comprensiva delle competenze OCC e ADV, **viene soddisfatta per euro 86.400,00.**

Gli istanti, con il piano di ristrutturazione del debito, intendono mantenere la proprietà della casa di abitazione, mettendo a disposizione dei creditori, una quota fissa mensile pari ad euro 600,00 ovvero con la quota parte dell'unico stipendio certo disponibile. La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Sussistono i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge:



- soggettivo: sovraindebitamento riferito al c.d. “debitore civile”, atteso che è evidente che i soggetti sono da considerarsi consumatori e non soggetti alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942;
- oggettivo: esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- meritevolezza: l’indebitamento e, soprattutto l’incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti.

PIANO CONSOLIDAMENTO DEBITI

Il piano di consolidamento debiti è il seguente:

CREDITORE	DEBITI	GRADO DI PRIVILEGIO	%	PAGAMENTO COME DA PIANO	
OCC TRANI	5.145,87	PREDEDUZIONE/ FONDO		5.145,87	
Totale debiti prededuzione	5.145,87		100%	5.145,87	
ALTEA SPV SRL	36.229,08	PRIVILEGIO IPOTECARIO		Capitale	34.178,38
				Interessi fino al soddisfo	2.050,70
Totale debiti con privilegio ipotecario	36.229,08		100%	36.229,08	
ADER	2.285,41	PRIV. MOB.			
REGIONE PUGLIA	1.851,77	PRIV. MOB.			
COMUNE BARLETTA TRIBUTI	2.704,08	PRIV. MOB.			
COMUNE BARLETTA POLIZIA LOCALE	520,85	PRIV. MOB.			
Totale debiti con privilegio gen. mob.	7.362,11		100%	7.362,11	
ADVISOR AVV. PIAZZOLLA	6.325,64	PRIV.MOB. art. 2751 bis co.1 n.2 CC		6.325,64	
Totale debiti con priv. mob. ex 2751 bis co.1 n2 CC	6.325,64		75%	6.325,64	
INTESA SAN PAOLO	6.089,90	CHIROGRAFO			
IBL BANCA	43.038,00	CHIROGRAFO			
AXACTOR	60.379,21	CHIROGRAFO			
ADER	982,79	CHIROGRAFO			
COSEDIL di G. Prascina & co.	24.992,05	CHIROGRAFO			



Totale debiti chirografari	135.481,95		23,13 %	31.337,30
Totale debiti	190.544,65			

- FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA LIQUIDATORIA

Esistenza della convenienza COMPLESSIVA del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria dell'immobile adibito a casa coniugale.

Relativamente alla convenienza complessiva del piano di ristrutturazione del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria."* L'art. 67, co. 4 del D.L. 14/2019 recita: *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*. La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.). Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa



della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (**cf. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.**). In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (ovvero € 97.945,35 alla seconda vendita) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita. I ricorrenti offrirebbero alla procedura € 86.400,00 ovvero l'importo di euro 600,00 mensili per 12 mensilità per 12 anni, laddove il mutuo originario sarebbe terminato dieci anni dopo la conclusione del piano! Ciò permetterebbe una vita consona. Pertanto si evince una convenienza complessiva del piano di ristrutturazione del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria. Sull'alternativa liquidatoria evidenzio che nella nuova normativa vi è stato un deciso cambiamento e con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, **è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. La norma non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. **Il gestore oggi** ha il compito di evidenziare, invece, l'eventuale violazione dell'art. 68 CCII al fine di consentire all'Organo Giudicante, di meglio valutare se, nel caso che oggi ci occupa, possa trovare pacifica applicazione l'art. 69 c. 2 CCII, ovvero : "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". Delle predette violazioni già puntualmente è stato evidenziato. Tuttavia volendo valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parti ricorrenti, si simula quanto di seguito.



Preliminarmente sottolineo che l'immobile, come da perizia di parte che si allega (all.20), è stato stimato per euro 174.125,08. Questo sarebbe il probabile prezzo base di asta. L'offerta minima, alla prima asta, sarebbe dunque pari euro 130.593,81.

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti, e mai un immobile viene venduto al primo tentativo.

Documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018, descrittivo proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, da cui si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabile a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili) è, per le regioni del sud Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).

Inoltre è utile ricordare che l'immobile non viene mai venduto al primo tentativo di asta (questa è piuttosto una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita.

Il Tribunale di Trani sent. n. 66/2024, G.D., dott.ssa Guerra Maria Azzurra:
“è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.” (cfr. sentenza Guerra n. 49/2025).

Volendo simulare una procedura di asta si evidenzia quanto segue



Asta	Prezzo base	Offerta minima
prima	174.125,08	130.592,81
seconda	130.592,81	97.945,35
terza	97.945,35	73.459,02

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto all'asta, al terzo tentativo di vendita, con un'offerta minima pari ad euro **73.459,02**, con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

I coniugi intendono offrire alla procedura € 86.400,00: ai creditori ipotecario, privilegiato il 100%, e ai chirografari il 23,13%, importi che difficilmente riuscirebbero ad ottenere ove si vendesse al secondo incanto.

Vero è che quella cifra gli verrebbe garantita in un arco temporale di circa 12 anni, ma è anche vero che gli viene garantita una cifra di gran lunga maggiore rispetto a quella che presumibilmente l'istituto di credito potrebbe ricavare in una vendita competitiva.

Altresì si consideri che anche il piano di ammortamento del mutuo aveva scadenza al giugno 2048, mentre il piano avrà fine esecuzione 10 anni prima della fine della scadenza.

Ai creditori chirografari si riconosce il 23,13 % del credito, somme che non ricaverebbero in caso di vendita all'asta.

Per completezza del ricorso tuttavia, ed al fine di meglio valutare l'alternativa liquidatoria rispetto all'attivo offerto al creditore ipotecario, **è doveroso simulare e rappresentare all'Ill.mo Giudice, tutti i costi presumibili della procedura ex art. 76, c.2, lett e) CCII**, quindi si rappresentano, in codesta sede, anche i compensi spettanti ai professionisti delegati alla vendita da considerarsi, obbligatoriamente in una alternativa liquidatoria, ovvero:

-€ 8.023,52 quale compenso del gestore nominato oltre IVA;



- €6.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nonché al delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;
- €2.000,00 per i costi di trascrizione decreto, pubblicazione vendite e conti correnti;
- €10.000,00 a titolo di compensi professionali e spese prededucibili, ex art. 2770 cc doverose per avviare una procedura esecutiva, ovvero precetto e notifica, oltre ai compensi legali connessi questa fase, atto di pignoramento e spese per ispezioni ipocatastali, visure immobiliari e trascrizione pignoramento, pignoramento e contributi perizia CTU.

Certamente all'istituto di credito si sta offrendo di più di quanto avrebbe ricavato da una non auspicata alternativa liquidatoria.

Sempre **in merito alla lunghezza del piano** in oggi proposto, si ritiene doveroso fare un breve riepilogo della giurisprudenza che si è consolidata sul tema, nello specifico sull'omologa di un piano del consumatore ventennale, senza tuttavia trascurare il nostro Ill.mo Tribunale di Trani che si è sempre dimostrato di profonda sensibilità e preparazione sul tema del sovraindebitamento e di ristrutturazione del debito dei consumatori anche in caso di piani di ristrutturazione del debito oggi, piano del consumatore ieri, particolarmente lunghi. Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un limite implicito di durata massima della procedura. La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da



sovraindebitamento, quello della “seconda chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto vagliarne sotto altri aspetti la convenienza. La proposta in oggetto è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Inoltre la Cassazione, con l’ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019, sempre sul tema della lunghezza del piano, ha precisato che: *“E’ noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d’impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, peraltro non ancora vigente). Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Questa giurisprudenza, pertanto, onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha*



introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore; la "meritevolezza" del debitore ad accedere alla procedura;... Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale. "

Sempre sulla lunghezza di piano, ricordo inoltre che l'Ill.mo Tribunale di Trani, già si è espresso a favore, omologando addirittura un piano della durata pari a 27 anni.

Senza considerare inoltre che comunque il mutuo era stato sottoscritto per la durata complessiva di anni trenta; quindi, sarebbe terminato comunque nel 2048.

Nel caso de quo, inoltre, la meritevolezza dei ricorrenti non può essere messa in discussione atteso che non è dipesa dalla loro volontà l'interruzione del pagamento delle rate del mutuo, bensì da fattori esogeni alla loro volontà.

Oltre l'immobile, il Santarosa è proprietario inoltre dell'autovettura Nissan Qashqai targata [REDACTED], immatricolata nel 2012 il cui valore è pari ad € 3.000,00 e una Citroen targata [REDACTED], immatricolata nel 2002 priva di valore commerciale; in una vendita competitiva certamente non sarebbe conveniente la vendita della vettura innanzi menzionata considerando tutti i costi collegati alle vendite competitive, ed il poco mercato che registrano le vendite mobiliari sul Tribunale di Trani. Il Santarosa è inoltre proprietario per la quota di 1/6 insieme alla madre Saponara Maria (4/6) e alla sorella Santarosa Rosa (1/6) di un immobile con annesso box in Barletta, a seguito della successione del padre defunto, del valore di € 27.500,00, in uso alla madre; in una ipotetica vendita competitiva certamente non sarebbe agevole la vendita di un sesto dell'immobile summenzionato e relativa pertinenza laddove vi è l'uso in favore della madre dell'istante e considerando tutti i costi collegati alle vendite competitive.

Si ritiene dunque che **il piano sia molto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre il piano è sostenibile rispetto al quantum della rata, €**



600,00, anche laddove si consideri che il nucleo percepisce l'assegno unico in favore dei figli (c.ca € 200,00 per figlio) fino al compimento della maggiore età di ciascuno, che sicuramente rappresenta un "cuscinetto" rispetto alle esigenze di crescita degli stessi.

- COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Sono state fornite dai debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, e sulle cause dell'indebitamento, che hanno permesso al nominato gestore della crisi di svolgere le attività di propria competenza.

Alla luce di quanto sopra i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi, alla stregua di tutto quanto innanzi rassegnato, previa verifica della documentazione prodotta e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 268 e ss,

CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice che verrà delegato, di:

1. disporre, ex art. 70 CCII, con decreto, la pubblicazione della presente proposta e che ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
2. sospendere, ex art. 70, c.4 CCII, laddove non fosse già stato sospeso, il pignoramento immobiliare che ha ad oggetto la abitazione principale dei coniugi sita in Barletta alla via Tatò n. 9 RGE 198/2022, prossima udienza 1/10/2026, nell'ambito della quale è stata autorizzata la **vendita che si terrà il giorno 27/05/2026;**
3. ordinare lo svincolo delle somme pignorate e la consegna/versamento delle somme accantonate dal datore di lavoro del Santarosa nel procedimento di pignoramento presso terzi RGE 767/2024 (Giudice Binetti, sospeso alla udienza 6/05/2026), in favore della procedura;



4. sospendere le cessioni volontarie del quinto, delegazioni di pagamento in essere e restituzione degli effetti cambiari detenuti dai creditori;
5. disporre la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, emettere sentenza di omologa.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 190.544,65. Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Si allega la seguente documentazione:


- 1) C.i. e tessera sanitaria Santarosa Giuseppe;
- 2) C.i. e c.f. Manosperti Michela Arcangela;
- 3) Certificato contestuale residenza e stato famiglia;
- 4) Procura alle liti Santarosa;
- 5) Procura alle liti Manosperti;
- 6) Estratto per riassunto atto di matrimonio;
- 7) Contratto finanziamento Intesa San Paolo;
- 8) Contratto finanziamento IBL cessione V;
- 9) Contratto mutuo IBL con delega di pagamento;
- 10) Sospensione RGE 767/2024;
- 11) Buste paga gennaio – aprile 2026;
- 12) CU 2023 Santarosa;
- 13) CU 2024 Santarosa;
- 14) CU 2025 Santarosa;
- 15) CU 2026 Santarosa;
- 16) Mod. 730_2023 Santarosa;
- 17) Mod. 730_2024 Santarosa;
- 18) Mod. 730_2025 Santarosa;
- 19) Spese nucleo familiare;




- 19a) spese condominio;
- 19b) spese Eni;
- 20) Perizia Ing. la Forgia RGE 198/2022;
 - 20a) Visura catastale Santarosa;
 - 20b) Visura ipotecaria Santarosa;
 - 20c) Visura ipotecaria Manosperti;
 - 20d) Perizia Geim. Zagaria;
- 21) PRA Santarosa;
- 22) Libretto EN985ED;
- 23) Libretto CE099JK;
- 24) PRA manosperti;
- 25) Estratto conto Intesa cointestato;
- 26) Estratto Poste Pay Evolution;
- 27) Estratto Revolut;
- 28) Buste paga agosto – nov. 2018 erogazione mutuo;
- 29) CR Santarosa;
- 30) CR Manosperti;
- 31) CTC Santarosa;
- 32) Crif santarosa;
- 33) Crif Manosperti;
- 34) Casellario Santarosa;
- 35) Carichi pendenti Santarosa;
- 36) Casellario Manosperti;
- 37) Carichi pendenti Manosperti;
- 38) Pattuizione compenso adv.

Bisceglie, li 14/05/2026

SANTAROSA Giuseppe



MANOSPERTI Michela Arcangela



Avv. M. Silvia Piazzolla



Avv. Silvia Piazzolla

Patrocinante in Cassazione

Largo Mario Cosmai n. 3 - 76011 Bisceglie (BT) - cell. 328 9027672 avv.silviapiazzolla@gmail.com
avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it

ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Comune	C.I.F.	Firma (I.P.A.)	Comune (I.P.A.)	C.A.P.	Indirizzo	P.I.C.
ALTEA SPV SRL					alteaspv.ri@actaliscertymail.it francesco.fera@ordineavvgenova.it	
REGIONE PUGLIA					serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	
COMUNE BARLETTA TRIBUTI					tributi@cert.comune.barletta.bt.it	
COMUNE BARLETTA POLIZIA LOCALE					dirigente.poliziamunicipale@cert.comune.bt.it ufficio.verbali@cert.comune.barletta.bt.it	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE					pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	
INTESA SAN PAOLO					info@pec.intesasanpaolo.com	
IBL BANCA					ufficiorecuperogiudiziale@pec.iblbanca.it	
AXACTOR					contenzioso@pec.axactoritalyspa.com	
ADER					pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	
COSEDIL di G. Prascina & co.					avv.savasta@legalmail.it	



TRIBUNALE DI TRANI

**Relazione del professionista incaricato
nella procedura di
*RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE***

DEBITORE: sig. Santarosa Giuseppe, nato a Barletta (BA) il 22.4.1981 [REDACTED]

[REDACTED], C.F. SNTGPP81D22A669J;

DEBITORE: sig.ra Manosperti Michela Arcangela, nata a Barletta (BA) il 9.11.1981 [REDACTED]

[REDACTED], C.F. MNSMHL81S49A669A.

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Daniele Di Bisceglie, nato a Canosa di Puglia il 08.12.1991, con studio professionale sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via Flavio Gioia n. 12, C.F. DBSDNL91T08B619R, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia.



§ 1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Daniele Di Bisceglie, nato a Canosa di Puglia il 08.12.1991, con studio professionale in Canosa di Puglia (BT) alla Via Flavio Gioia n. 12, C.F. DBSDNL91T08B619R, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia, è stato nominato dall'OCC Associazione di Promozione Sociale Cittadino Indifeso – APS – Terzo settore, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai sigg. Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela Arcangela, innanzi anagrafati, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. M. Silvia Piazzolla, C.F. PZZMSL69M43E946B, che risultano qualificabili come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, lo scrivente

dichiara ed attesta preliminarmente

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere ai debitori o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.



Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, e cioè il debitore:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c)
- dell'art. 2, D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore



di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;
- rilasciare l'attestazione di fattibilità del Piano.

La domanda come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni immobili o mobili registrati di proprietà del debitore, nonché dei beni mobili;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi e/o pensioni e/o salari e/o di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia e di residenza;
- buste paga;
- carichi pendenti;
- casellario giudiziale;
- estratti conto cc bancari e postali;
- perizia di stima immobile.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti Enti e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente; con la precisazione che nell'ipotesi in cui il riscontro non sia stato fornito vengono allegate le ricevute di accettazione e consegna della comunicazione, onde consentire al Giudicante di verificare la ritualità della richiesta:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Regione Puglia – Servizio Finanze;



- I.N.P.S. – Direzione Regionale Puglia;
- Comune di Barletta.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti sistemi di informazione creditizia ed alle seguenti banche dati e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente:

- Banca di Italia – Centrale Rischi;
- CRIF – Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria;
- CTC – Consorzio a Tutela del Credito.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti creditori e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente:

- Cassa Mutua M.a.s.a.f.;
- Axactor Italy S.p.A.;
- Altea SPV s.r.l.;
- Marzio Finance s.r.l.;
- IBL – Istituto bancario del lavoro S.p.A.;
- Compass Banca S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Cosedil di Prascina Giuseppe & C. sas

Si evidenzia che non tutti i creditori compulsati hanno fornito riscontro; pertanto, si allegano le ricevute di accettazione e consegna della comunicazione inoltrata a ciascuno.

Quanto alla Cassa Mutua M.a.s.a.f., si precisa che ha riscontrato la comunicazione precisando il credito, dunque il riscontro viene inserito, ma la posizione è stata successivamente transatta, sicché non verrà inserita alcuna voce di credito.

§ 2. INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia dei debitori, tutta residente in Barletta (BT) alla Via Don M. Tatò n. 9 è così composta:

- Santarosa Giuseppe, nato a Barletta il 22.4.1981;
- Manosperti Michela Arcangela, nata a Barletta il 9.11.1981;
- Santarosa Rocco, [REDACTED];
- Santarosa Giorgia, [REDACTED]



I ricorrenti sigg. Santarosa e Manosperti sono coniugati in regime di [REDACTED].

§ 3. ESPOSIZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA-INDEBITAMENTO E DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Sono state fornite da parte debitrice le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*.

Sulla scorta di quanto dichiarato dai ricorrenti e delle informazioni evincibili dalla documentazione allegata, le cause del sovra-indebitamento possono essere riassunte come di seguito esposto.

La storia dell'indebitamento dei ricorrenti è indissolubilmente connessa alla formazione del nucleo familiare.

Il Santarosa e la Manosperti convolano a nozze nel 2008 ed inizialmente stabiliscono l'abitazione familiare in un piccolo immobile sito sempre in Barletta, alla Via [REDACTED] per l'acquisto fanno ricorso ad un mutuo che viene concesso senza problemi ed il pagamento della cui rata non presentava alcuna difficoltà atteso che, all'epoca, il Santarosa già svolgeva l'attuale impiego (Guardia Forestale) e la sig.ra Manosperti lavorava anch'essa, seppur part time, sino al 2010, nel settore della confezione.

Da lì a qualche anno nasce Rocco, il primo figlio ([REDACTED]) e successivamente è la volta di Giorgia, la secondogenita ([REDACTED]).

A questo punto l'abitazione di residenza, seppur acquistata solo pochi anni prima era divenuta sin troppo piccola per le esigenze del nucleo familiare, sicché gli istanti si prodigano per l'acquisto di un nuovo immobile da eleggere a focolare domestico.

Si iscrivono pertanto ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'acquisto di un immobile e già nel 2017 accedono ad un primo finanziamento per il solo accesso alla Cooperativa: si rendono



conto, tuttavia, che le tempistiche di costruzione degli immobili sarebbero state lunghissime e, pertanto, fuoriescono dalla cooperativa.

Nel luglio del 2018 reperiscono sul mercato l'immobile di Via [REDACTED] (nel quale attualmente risiedono) e lo acquistano per importo pari ad € 197.000,00 mediante accensione di un mutuo per € 152.000,00 presso Unicredit e rilascio di effetti cambiari in favore del costruttore per € 45.000,00.

Contestualmente, i coniugi vendono a terzi anche la piccola abitazione di Via [REDACTED] così da poter conservare un tesoretto da adoperare per la ristrutturazione.

Parrebbe la fine delle vicissitudini, ma così non è.

Pur cominciando subito i lavori edili, la famiglia riesce ad entrare a vivere stabilmente nell'immobile soltanto 8 mesi dopo, vale a dire nel marzo 2019: per tutto quel lasso di tempo la famiglia è stata costretta a vivere in affitto proprio nell'immobile di Via [REDACTED] corrispondendo un canone di locazione di € [REDACTED] mensili al nuovo proprietario.

Per sostenere le spese connesse all'acquisto ed arredo della nuova casa il Santarosa e la Manosperti fanno più volte ricorso al credito, mediante carte o prestiti, tutti garantiti con cessioni e deleghe sulla busta paga del Santarosa.

Ad oggi, alcune di queste posizioni risultano estinte (tanto è confermato dalle risultanze CTC), mentre le altre sono ricomprese nella debitoria complessiva oggetto della presente procedura.

Così brevemente tratteggiata la "storia" dei sigg. Santarosa e Manosperti, appare di tutta evidenza che la situazione di sovraindebitamento si è venuta a creare proprio per le vicissitudini connesse all'acquisto di una nuova casa idonea alle esigenze del nucleo familiare, atteso che sia i costi di acquisto sia poi tutte le spese connesse si sono accumulate sull'unica entrata familiare.

A questo si aggiunga che, nel post Covid, già quando l'equilibrio delle finanze del Santarosa era delicatissimo, con la cessione della debitoria ad IBL si è passati da un interesse del 3,5% ad uno al 7%, con conseguenti lievitazioni del dovuto.

Questo ha reso oggettivamente impossibile per i coniugi adempiere alle obbligazioni assunte, così che si è definitivamente creata la situazione di sovraindebitamento.

Il totale complessivo della situazione debitoria in capo ai ricorrenti, salvo aggiornamenti e/o precisazioni è **pari ad € 179.073,14** suddivisa come appresso esplicitato.



Debitoria comune Santarosa Giuseppe e Manosperti Michela

Altea SPV s.r.l., per € 36.229,08 in virtù di mutuo fondiario ipotecario originariamente concesso da Unicredit S.p.A., privilegiato;

Axactor Italy S.p.A. (Kruk Investimenti s.r.l.), per € 60.379,21 in virtù di D.I. 1145/2023 del Tribunale di Trani, come portato dal pignoramento presso terzi notificato, chirografario;

COSEDIL di Giuseppe Prascina & co. Sas, per € 24.992,05 in virtù di D.I. n. 973/2022 del Tribunale di Trani, chirografario.

Debitoria del solo sig. Santarosa Giuseppe

Regione Puglia, per € 1.851,77 in virtù di omesso pagamento tassa automobilistica regionale, privilegiato;

Comune di Barletta, per € € 3.224,93 in virtù di omesso pagamento tributi e sanzioni C.d.S., privilegiato;

Agenzia delle Entrate – Riscossione, per € 2.285,41 privilegiato;

Agenzia delle Entrate – Riscossione, per € 982,79 chirografario;

Intesa Sanpaolo S.p.A., per € 6.089,90 in virtù di prestito personale, chirografario;

IBL Banca S.p.A., per € 43.038,00 in virtù di prestito con cessione del quinto, chirografario.

E dunque, il totale della debitoria comune è pari ad € 121.600,34 di cui:

- € 36.229,08 in privilegio ipotecario;
- € 85.371,26 in chirografo.

Mentre, il totale della debitoria del solo sig. Santarosa Giuseppe è pari ad € 57.472,80, di cui:

- € 7.362,11 in privilegio;
- € 50.110,69 in chirografo.

Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva:

<i>debitoria comune Santarosa Giuseppe – Manosperti Michela Arcangela</i>		
CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO
Altea SPV s.r.l.	Privilegio Ipotecario	€ 36.229,08
Axactor Italy S.p.A.	Chirografo	€ 60.379,21
Cosedil sas	Chirografario	€ 24.992,05
<i>subtotale 1</i>		€ 121.600,34



<i>debitoria solo sig. Santarosa Giuseppe</i>		
CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO
Regione Puglia	Privilegiato	€ 1.851,77
Comune di Barletta	Privilegiato	€ 3.224,93
A.d.E. – Riscossione	Privilegiato	€ 2.285,41
A.d.E. – Riscossione	Chirografario	€ 982,79
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Chirografario	€ 6.089,90
IBL Banca S.p.A.	Chirografario	€ 43.038,00
<i>subtotale 2</i>		€ 57.472,80
TOTALE (sub 1 + sub 2)		€ 179.073,14

Dunque, a fronte di una debitoria totale pari ad € 179.073,14 vi sono:

- € 43.591,19 per crediti privilegiati
- € 135.481,95 per crediti chirografari.

§ 4. LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi dell'art 68 co. 3 CCII «L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».

L'importo di riferimento calcolato in base ai dati ISTAT tiene conto solo e soltanto del minimo necessario per mantenere uno stile di vita che sfiora il livello di povertà assoluta.

Pertanto, il soggetto finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, deve correttamente valutare il merito creditizio del debitore, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione del credito, sulla base delle informazioni ottenute mediante la consultazione delle banche dati che consentono di verificare le posizioni debitorie e, dunque, se il contratto di credito che ci si accinge a perfezionare sia adatto alle esigenze del debitore e, in particolar modo, se le rate siano sostenibili.



Conseguentemente, l'Istituto di Credito non dovrà procedere all'erogazione del finanziamento/mutuo, ove dall'analisi previamente condotta sia emersa la insussistenza dei presupposti economico/finanziari idonei.

Ne discende che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulle capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

A tal proposito, infatti, l'art 69 co. 2 CCII recita testualmente *«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta»*.

In particolare, come noto, ai sensi del mentovato art. 124 bis TUB *«prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente»*.

Sul punto, è altresì necessaria un'ulteriore precisazione.

Come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, dall'eventuale accertamento dell'assenza del merito creditizio, non si può in alcun modo desumere, né presumere, una qualsivoglia negligenza da parte del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Ed infatti, a tal fine, l'unica condotta rilevante è quella del cd. "atto in frode", cioè dell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere (o, addirittura, *per* accedere) al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Di contro, ove il debitore non abbia posto in essere nessuna condotta assimilabile a quanto sopra, la concessione del credito da parte del soggetto finanziatore senza una previa valutazione del merito creditizio è a questi esclusivamente imputabile.

D'altronde, se da un lato, in simili circostanze, vi è un forte fattore psicologico che potrebbe spingere un soggetto "disperato" a richiedere un prestito anche quando è già indebitato (si badi, senza occultare la sua situazione di indebitamento, ma, anzi, nella disgraziata convinzione di poterla ripianare), dall'altro si trova sempre un Istituto di credito (o qualsivoglia altro soggetto finanziatore) a cui invece sono richiesti la lucidità e la perizia di analizzare accuratamente la situazione economica dell'istante e di elargire le somme soltanto ove sia ragionevolmente possibile prevedere che il rateo mensile possa essere sostenibile.



Premesso quanto innanzi, è sufficiente una semplice considerazione “conti alla mano”.

Il mutuo concesso per l’acquisto dell’abitazione nel 2018 prevedeva una rata mensile di € 633,00 a fronte di una busta paga pari ad € 1.440,00 circa mensili.

La proporzione rata/retribuzione mensile potrebbe sembrare rispettata (circa il 40%) se non fosse che, al momento della concessione, gravavano già sul Santarosa altre rate per cessioni e/o prestiti (Agos, Compass, Cassa Mutua) tanto che, di fatto, lo stipendio mensile non era sufficiente a coprire l’importo dei ratei ed a garantire una provvista per le spese familiari.

§ 5. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione esaminata non sono emersi elementi che fanno ritenere l'esistenza di atti in frode ai creditori laddove con la nozione di "atti in frode" si intende quelli con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

§ 6. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per quanto attiene alla correttezza dei comportamenti tenuti nel quinquennio precedente alla domanda, il debitore ha dichiarato di non aver attuato alcun atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi 5 anni.

Quanto dichiarato è stato riscontrato accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dall'esame delle quali non si rilevano atti sottoposti ad imposta di registro quali atti di acquisto o di vendita di beni immobili.

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

§ 7. EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO

Sulla scorta delle risultanze in atti e di quanto dichiarato dal debitore, si dà atto che vi sono le seguenti procedure esecutive in corso:

- **proc. N.R.G. 767/2024 del Tribunale di Trani Es. Mob.**; introdotta da Axator Italy S.p.A.; allo stato, la procedura risulta sospesa giusta provvedimento reso dal G.E. all’udienza del 6.5.2026;
- **proc. N.R.G. 198/2022 del Tribunale di Trani Es. Imm.**, introdotta da COSEDIL di Giuseppe Prascina & Co. Sas, in cui è intervenuta anche Altea SPV s.r.l.; allo stato la



procedura sarà chiamata all'udienza del 1.10.2026, ma è già stata fissata la vendita che si terrà il prossimo 27.5.2026.

§ 8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- i debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dai sottoscritti gestori della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (cartolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

§ 9. SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

L'attivo è costituito dalle componenti di seguito riportate.

§ 9.1. COMPONENTE IMMOBILIARE

Il sig. Santarosa e la sig.ra Manosperti sono entrambi comproprietari:

- ciascuno per la quota di 1/2 in regime di comunione dei beni dell'immobile che funge da abitazione familiare, sito in Barletta, alla Via [REDACTED] identificato catastalmente al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], cat. A/3, classe 5, consistenza di vani 5, rendita catastale € 606,84.

Il sig. Santarosa è inoltre comproprietario:

- per la quota di 1/6 dell'immobile sito in Barletta alla Via [REDACTED] identificato catastalmente al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub [REDACTED], cat. A/3, classe 5, consistenza di vani 5, rendita catastale € 606,84;



- per la quota di 1/6 dell'immobile sito in Barletta alla Via [REDACTED], identificato catastalmente al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub [REDACTED], cat. C/6, classe 6, consistenza 17 mq, rendita catastale € 82,53.

Entrambi tali immobili sono pervenuti al Santarosa per successione ereditaria del defunto padre e sono in comproprietà:

- con la madre Saponara Maria, C.F. [REDACTED], per la quota pari a 4/6;
- con la sorella Santarosa Rosa, C.F. [REDACTED], per la quota pari a 1/6

Si preannunzia che **la Proposta di Ristrutturazione formulata dai ricorrenti non prevede la vendita delle quote di comproprietà degli immobili**, ad ogni buon conto, al fine di fornire un resoconto quanto più esaustivo possibile, appare opportuno determinare il valore degli stessi.

Sul valore dell'immobile in regime di comunione dei beni

Si è già detto che il bene è stato sottoposto a procedura di esecuzione forzata immobiliare iscritta al N.R.G. 198/2022 del Tribunale di Trani.

Nell'ambito della ridetta procedura è stata effettuata perizia di stima dall'Ing. La Forgia, professionista incaricato dal G.E., il quale ha stimato il valore dell'immobile in € 174.125,08.

Si è già detto che nella procedura è stata fissata la vendita che si terrà il prossimo 27.5.2026: l'offerta minima è stata fissata ad € 130.592,81.

Ebbene, corre l'obbligo di rilevare che, anche in considerazione della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50%, sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine.

Ne discende che, a conti fatti, **il bene sarà presumibilmente aggiudicato ad € 73.459,02.**

Per valutare l'effettivo ricavato, sempre tenendo conto che il Santarosa è proprietario solo di 1/2 dell'immobile, si devono altresì dedurre dall'importo sopra indicato i costi relativi alle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento compiuto, nonché le spese di trascrizione per l'eventuale aggiudicazione.

Sul valore degli immobili (abitazione e box) pervenuti per successione ereditaria

Con riferimento ad entrambi gli immobili gli istanti producono una relazione tecnica estimativa a firma del Geom. Pietro Zagaria il quale, adoperando il criterio della stima sintetica-comparativa, ha individuato in

- € 150.000,00 il valore dell'abitazione;



- € 15.000,00 il valore del box auto.

Si tratta di valori cui si ritiene di poter aderire appieno, anche in considerazione del fatto che il metodo di indagine fornisce risultanze sostanzialmente coincidenti con quelle operate presso la banca dati delle quotazioni immobiliari semestrali rese disponibili dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) sul sito internet di Agenzia delle Entrate.

Ciò posto si può pertanto concludere che la quota di comproprietà di tali beni in capo al sig. Santarosa ha un valore pari ad € 27.500,00.

Posto che il bene non è oggetto di alcuna procedura esecutiva vi è che pur a voler ipotizzare una vendita all'incanto della quota per inserire il ricavato nel Piano non sarebbe vantaggiosa. Infatti, adoperando il medesimo criterio di cui sopra (almeno tre esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50%, sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) si otterrebbe che:

- l'abitazione sarebbe presumibilmente aggiudicata ad € 63.281,25;
- il box auto sarebbe presumibilmente aggiudicato ad € 6.328,12

per un totale complessivo di € 69.609,37 da cui però dovrebbero decurtarsi i costi relativi alle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento compiuto, nonché le spese di trascrizione per l'eventuale aggiudicazione; il tutto sempre tenendo conto della comproprietà per solo 1/6 del Santarosa sicché, a conti fatti, **il ricavato si attesterebbe in circa € 10.000,00.**

§ 9.2. COMPONENTE MOBILIARE

I beni mobili dell'abitazione di residenza sono ordinari e di scarso valore.

La sig.ra Manosperti non risulta intestataria di beni mobili registrati.

Il sig. Santarosa risulta intestatario dei seguenti beni mobili registrati:

- autovettura Nissan Qashqai tg. [REDACTED] immatricolata nel 2012;
- autovettura Citroen tg. [REDACTED], immatricolata nel 2002.

Nella specie, il veicolo Citroen è ormai privo del benché minimo valore commerciale, mentre il veicolo Nissan ha un valore che, stando alle ricerche online sui portali dedicati, si attesta intorno ad € 2.500,00 / 3.000,00.

§ 9.3. COMPONENTE FINANZIARIA

Il patrimonio finanziario è costituito da:

- un conto corrente acceso presso [REDACTED] cointestato al sig. Santarosa ed alla sig.ra Manosperti, con saldo negativo di - € 3,95;
- una carta [REDACTED] intestata al sig. Santarosa con saldo pari ad € 500,00;



- una carta [REDACTED] intestata alla sig.ra Manosperti, con saldo pari ad € 3,20

§ 9.4. COMPONENTE REDDITUALE

La sig.ra Manosperti non percepisce alcun reddito.

Il sig. Santarosa è dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, quale Carabiniere Forestale, e percepisce una retribuzione mensile media pari ad € 2.234,77 al lordo delle trattenute.

Ad oggi le ridette trattenute, che, comunque, nell'ipotesi di approvazione del Piano saranno eliminate, sono pari ad € 1.064,01, così suddivise:

- € 399,00 cessione del quinto in favore di IBL Banca S.p.A.;
- € 398,50 per delega di pagamento in favore di IBL Banca S.p.A.;
- € 266,51 per accantonamento sul pignoramento presso terzi promosso da Axactor Italy S.p.A..

§ 10. SPESE MEDIE MENSILI

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie agli istanti per sopravvivere o per lo meno quantificare l'importo da riservare al nucleo familiare onde consentire di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Come si è detto, il nucleo familiare è composto oltre che dai debitori (marito e moglie) anche da 2 figli minorenni: come detto, la famiglia può, ad oggi, contare sull'unica retribuzione mensile percepita dal sig. Santarosa, il tutto come sopra descritto.

Con riferimento alle spese mensili sostenute, i debitori riferiscono che la spesa media mensile è così come di seguito quantificabile:

• spese per vitto	€ 600,00
• spese per abbigliamento, igiene e casa	€ 200,00
• spese condominiali e acqua	€ 120,00
• spese per luce e gas	€ 150,00
• spese telefoniche	€ 22,00
• spese assicurazione RCA	€ 100,00
• spese tassa automobilistica	€ 24,75
• spese carburante	€ 200,00
• TARI	€ 50,00



- Spese varie € 150,00

il tutto per un totale complessivo pari ad € 1.616,75 mensili.

§ 11. SPESE DELLA PROCEDURA

Le spese della procedura, tenendo conto della complessità dell'attività necessaria all'espletamento dell'incarico, nonché dell'ammontare dell'attivo e del passivo, sono state quantificate, ex artt. 16 e 17 DM 202/2014 in € 6.025,61 oltre IVA (valore minimo decurtato del 30%) e dunque, il tutto per un totale complessivo pari ad € 7.351,24.

Il predetto compenso, come da preventivo sottoscritto da parte debitrice, prevede le seguenti modalità di corresponsione:

- acconto del 30 % pari ad € 2.205,37 (cioè € 1.807,68 + IVA) al momento del deposito presso il Tribunale della presente Relazione;
- residuo 70 % secondo il piano di ristrutturazione.

§ 12. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DEBITORE. PERCENTUALE, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione formulata dall'istante, il debito complessivo è pari ad € 179.073,14 cui vanno aggiunte

- le spese residue della procedura di sovraindebitamento per l'OCC pari ad € 5.145,87;
- le spese relative al compenso dell'Advisor, avv. Piazzolla, ridotte al 75%, pari ad € 6.325,64.

il tutto per un totale complessivo pari ad € 190.544,65.

Come detto, il reddito familiare mensile (una volta epurato di trattenute, deleghe e pignoramenti) si può quantificare in € 2.234,77, sicché a fronte di spese mensili per € 1.616,75, **l'importo del rateo mensile che può essere messo concretamente a disposizione è pari ad € 600,00.**

La rata appare agevolmente sostenibile, sia in considerazione della tipologia di impiego del Santarosa, che consente di avere certezza dell'introito mensile, sia in considerazione del fatto che il nucleo familiare percepisce ex lege anche l'assegno unico per i figli (circa € 200,00 cadauno): ebbene è notorio che tali importi effettivamente concorrono a soddisfare i bisogni familiari, sicché, considerato che le spese mensili elencate non ricomprendono le cd. "varie ed eventuali", nonché, allo stato (per ragioni di età), le "spese scolastiche", ma che queste ultime certamente vi saranno negli anni a venire, è ragionevole supporre che tali somme potranno



costituire un cuscinetto che consentirà il sicuro adempimento sia delle rate delle rate previste dal Piano sia l'assolvimento di tali ulteriori oneri.

Nella tabella di seguito riprodotta viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori.

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO	PROPOSTA	SODDISFAZIONE
OCC Cittadino Indifeso	Compenso professionale – Prededucibile	€ 5.145,87	€ 5.145,87	100%
Altea SPV s.r.l.	Privilegio Ipotecario	€ 36.229,08	€ 36.229,08	100%
A.d.E.R.	Privilegiato	€ 2.285,41	€ 2.285,41	100%
Regione Puglia	Privilegiato	€ 1.851,77	€ 1.851,77	100%
Comune di Barletta	Privilegiato	€ 3.224,93	€ 3.224,93	100%
Advisor	Privilegiato	€ 6.325,64	€ 6.325,64	75%
Axactor Italy S.p.A.	Chirografo	€ 60.379,21	€ 13.965,81	23,13%
Cosedil sas	Chirografario	€ 24.992,05	€ 5.780,70	23,13%
A.d.E. – Riscossione	Chirografario	€ 982,79	€ 227,31	23,13%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Chirografario	€ 6.089,90	€ 1.408,69	23,13%
IBL Banca S.p.A.	Chirografario	€ 43.038,00	€ 9.954,79	23,13%
TOTALE		€ 190.544,65	€ 86.400,00	

I debitori, previa sospensione delle cessioni volontarie del quinto e delegazioni di pagamento in essere, nonché previa restituzione degli effetti cambiari detenuti dai creditori ed altresì previa sospensione delle procedure esecutive in corso (R.G. 198/2022 Es. Imm. Trib Trani e R.G. 767/2024 Es. Mob. Trib Trani), mettono a disposizione della procedura la complessiva somma di € 86.400,00 da corrispondere mediante nr. 144 rate mensili dell'importo pari ad € 600,00 ciascuna.



E pertanto, i creditori saranno soddisfatti così come di seguito riportato:

- € 5.145,87 in favore dell'Organismo di Composizione per la Crisi da Sovraindebitamento, pari al 100% del debito residuo, **da accantonare in apposito "Fondo Rischi" dell'O.C.C.;**

- € 36.229,08 in favore di Altea SPV s.r.l., pari ad 100% del debito (credito privilegiato ipotecario);

- € 2.285,41 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 100% del debito (credito privilegiato generale/mobiliare);

- € 1.851,77 in favore della Regione Puglia, pari al 100% del debito (credito privilegiato generale/mobiliare);

- € 3.224,93 in favore del Comune di Barletta, pari al 100% del debito (credito privilegiato generale/mobiliare);

- € 6.325,64 in favore dell'Advisor, Avv. Silvia Piazzolla, pari ad 75% del debito (credito privilegiato ex art. 2751 bis comma 1 c.c.3)

- € 13.965,81 in favore di Axactor Italy S.p.A., pari al 23,13% del debito (credito chirografario);

- € 5.780,70 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas, pari al 23,13% del debito (credito chirografario)

- € 227,31 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione; pari al 23,13% del debito (credito chirografario);

- € 1.408,69 in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.; pari al 23,13% del debito (credito chirografario);

- € 9.954,79 in favore di IBL Banca S.p.A.; pari al 23,13% del debito (credito chirografario).

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- rate da 1 a 8 => € 600,00 cadauna in favore dell'OCC (da accantonare in "Fondo Rischi");

- rata 9

- € 345,87 in favore dell'OCC (da accantonare in "Fondo Rischi");

- € 254,13 in favore di Altea SPV s.r.l.;

- rate da 10 a 68 => € 600,00 cadauna in favore di Altea SPV s.r.l.;

- rata 69



- € 574,95 in favore di Altea SPV s.r.l.;
- € 25,35 in favore di A.d.E.R.;
- rate da 70 a 78
 - € 200,00 in favore di A.d.E.R.;
 - € 200,00 in favore di Regione Puglia;
 - € 200,00 in favore di Comune di Barletta;
- rata 79
 - € 274,11 in favore di A.d.E.R.;
 - € 51,77 in favore di Regione Puglia;
 - € 274,11 in favore di Comune di Barletta;
- rata 80
 - € 185,95 in favore di A.d.E.R.;
 - € 414,05 in favore di Comune di Barletta;
- rata 81 => € 600,00 cadauna in favore di Comune di Barletta;
- rata 82
 - € 136,77 in favore di Comune di Barletta;
 - € 463,23 in favore dell'Advisor;
- rate da 83 a 91 => € 600,00 cadauna in favore dell'Advisor;
- rata 92
 - € 462,41 in favore dell'Advisor;
 - € 137,59 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
- rata 93
 - € 120,00 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 120,00 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 120,00 in favore di A.d.E.R.;
 - € 120,00 in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - € 120,00 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rata 94
 - € 123, 17 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 123, 17 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 107,31 in favore di A.d.E.R.
 - € 123, 17 in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - € 123, 17 in favore di IBL Banca S.p.A.;



- rate da 95 a 101
 - € 150,00 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 150,00 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 150,00 in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - € 150,00 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rata 102
 - € 161,49 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 161,49 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 115,52 in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 - € 161,49 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rate da 103 a 123
 - € 200,00 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 200,00 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 200,00 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rata 124
 - € 236,98 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 126,04 in favore di Cosedil di Giuseppe Prascina & co. Sas;
 - € 236,98 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rate da 125 a 137
 - € 300,00 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 300,00 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rata 138
 - € 436,85 in favore di Axactor Italy S.p.A.;
 - € 163,15 in favore di IBL Banca S.p.A.;
- rate da 139 a 144 => € 600,00 cadauna in favore di Axactor Italy S.p.A.

§ 12.1 CON RIFERIMENTO AI COMPENSI DELL'O.C.C.

È principio normativo pacifico che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII «*i pagamenti devono essere eseguiti all'esito dei piani di ripartizione (anche parziali) e che solo in caso di integrale e corretta esecuzione del piano il Giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, determinandolo ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, autorizzandone il pagamento. Parimenti, in caso di progetto di ripartizione parziale, il Giudice potrà eventualmente accordare un acconto sul*



compenso; mentre, in ipotesi di mancata integrale e corretta esecuzione del piano, la liquidazione avverrà tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della diligenza dell'OCC».

Tanto premesso, si rappresenta che l'indicazione, nel corpo della proposta di piano e della relativa relazione da parte del Gestore della Crisi, di un importo determinato a titolo di compenso dell'OCC non è stata in alcun modo intesa quale liquidazione anticipata o cristallizzazione definitiva del credito dell'Organismo, né quale previsione di pagamento in deroga alla sequenza procedimentale delineata dall'art. 71 CCII.

L'importo in questione è stato, piuttosto, prudenzialmente **accantonato in un apposito "Fondo Rischi" dell'O.C.C.**, quale posta meramente previsionale e funzionale alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del piano, determinata sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 202/2014, con ulteriore riduzione del 30%, così quantificata forfettariamente ai soli fini programmatori: l'eventuale liquidazione resta subordinata alla valutazione del Giudice Delegato e potrà intervenire solo all'esito positivo della fase esecutiva, nel rispetto della disciplina normativa vigente.

Ne consegue che, la previsione contabile inserita nel piano non interferisce in alcun modo sull'esercizio del potere discrezionale del Giudice Delegato, il quale conserva integralmente il potere-dovere di determinare il compenso nella misura ritenuta congrua e dunque procedere alla liquidazione del compenso esclusivamente all'esito della fase esecutiva, nella misura ritenuta congrua, anche in difformità rispetto alle stime programmatiche, in aumento o in diminuzione, in relazione all'attività concretamente svolta ed all'esito complessivo della procedura.

Quanto al dato economico, si precisa in questa sede che il compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico ammonta complessivamente ad € 7.351,24 (IVA inclusa) e che, detratto l'acconto già corrisposto dai debitori, pari ad € 2.205,37 (IVA inclusa), residua un importo pari ad € 5.145,87 (IVA inclusa) che è stato inserito nel Piano proposto.

Dunque, le competenze residue così stimate saranno imputate nel "Fondo rischi" dell'O.C.C. in proporzione all'entità dell'attivo riconducibile a ciascun debitore, in conformità al criterio di cui all'art. 66, comma 5, CCII.

Si ribadisce, conclusivamente, che tali importi non hanno natura di credito definitivamente accertato né di compenso già liquidato, ma costituiscono esclusivamente una posta di accantonamento tecnico-contabile, destinata ad essere oggetto di successiva e autonoma determinazione giudiziale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII.



§ 13. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'art. 67 co. 4 CCII prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Nel caso di specie i crediti muniti di privilegio vengono tutti soddisfatti in misura integrale, pertanto la valutazione ex art. 67 co. 4 CCII non è necessaria.

Ad ogni buon conto, già al § 9.1 si è compiutamente dato atto del valore dei beni immobili che costituiscono l'alternativa liquidatoria rispetto al presente piano, nonché del probabile ricavato all'esito di una ipotetica vendita all'asta degli stessi.

Posto che per il bene in comunione il ricavato si attesterebbe intorno ad € 73.459,02 e per i beni in successione ereditaria si attesterebbe intorno ad € 10.000,00 (cfr. § 9.1) non v'è chi non veda come la somma che complessivamente i sigg. Santarosa e Manosperti mettono a disposizione dei creditori tutti con il presente Piano, pari ad € 86.400,00 è addirittura superiore rispetto a quella che potrebbe essere ipoteticamente ricavata (che si attesterebbe intorno a soli € 83.459,02).

Peraltro, non si deve dimenticare che, ad oggi, l'unico bene immobile oggetto di esecuzione è quello in comunione (ipotetico ricavato € 73.459,02).

Né, sotto diverso profilo, si può neppure eccepire che, procedendo alla vendita di cui all'esecuzione forzata i creditori potrebbero ottenere somme sì inferiori, ma in tempistiche più ristrette rispetto a quelle previste dal Piano proposto.

Al riguardo, oltre a richiamare le considerazioni di cui al successivo § 14, si rammenta altresì che l'originario piano di ammortamento del mutuo aveva scadenza al 2048, mentre il Piano proposto ha 12 anni di durata, pertanto terminerà nel 2038, vale a dire ben 10 anni prima.

Ancora, corre l'obbligo di evidenziare che con il Piano proposto viene corrisposto a tutti i creditori chirografari un importo pari ad 23,13% del credito: trattasi di una percentuale che mai riuscirebbero a ricavare all'esito dell'esecuzione forzata, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, nella procedura di esecuzione, a fronte di tutti i creditori ricompresi in questa sede, vi sono soltanto 1 creditore precedente ed 1 creditore intervenuto.



§ 14. DURATA DEL PIANO

Sulle tempistiche di realizzazione e conclusione del piano di ristrutturazione sussistono, allo stato, due distinti orientamenti giurisprudenziali:

- il primo, secondo il quale la tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato trova comunque un limite nel principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, che costituisce in ogni caso un interesse collettivo; sicché il piano non dovrebbe superare la durata quinquennale;

- il secondo, in virtù del quale, al contrario, si ritiene che possano essere ammesse anche procedure di maggiore durata, anche assai rilevante, ciò in quanto il suddetto principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, costituendo l'elemento costituente della L. 3/2012, non può essere derogato.

Sul punto, giova rilevare che la L. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, di talché appare opportuna una valutazione caso per caso dei caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso, ad esempio, alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore e, dall'altro, è incontestabile che il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello della seconda chance, per cui è necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

§ 15. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dalla scrivente, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

§ 16. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore



predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, atteso che:

- il Piano viene proposto ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- la proposta del Piano è ammissibile;
- la proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- è stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- è stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- è stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- è stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;
- l'incolpevolezza è del tutto evidente;
- il debitore rispetta in pieno i requisiti della meritevolezza.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi esaminati

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;



- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal debitore;

attesta

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022.

Canosa di Puglia, data del deposito

Il Gestore nominato
Avv. Daniele Di Bisceglie

Si allega:

- 1) istanza di nomina depositata presso OCC;
- 2) conferimento incarico;
- 3) accettazione incarico;
- 4) comunicazioni inviate agli Enti ed ai creditori, nonché richieste ai Sistemi Informativi;
- 5) riscontri ricevuti da Enti e creditori e risultanze dei Sistemi informativi;
- 6) preventivo sottoscritto.

